



Scheda informativa

DE / FR

Integrazione professionale: evoluzione ed efficacia

Contesto:

Assicurazione invalidità: fatti e cifre 2016

Data: 23 maggio 2017

In particolare con la 5^a revisione AI (entrata in vigore nel 2008) e il primo pacchetto di misure della 6^a revisione AI (revisione AI 6a, entrata in vigore nel 2012), l'AI ha ulteriormente ampliato in modo mirato i propri strumenti per l'integrazione professionale. L'assicurazione sfrutta intensamente questo potenziale e dal 2008 attua un numero sempre più elevato di provvedimenti d'integrazione. Questa scheda informativa presenta le cifre più recenti al riguardo come pure una serie di risultati del monitoraggio dell'integrazione professionale e spiega i concetti principali relativi a quest'ultima.

Evoluzione dei
provvedimenti
d'integrazione
professionale

Ulteriore aumento del numero di provvedimenti d'integrazione professionale attuati

Nel 2016 il numero delle persone che hanno usufruito di un provvedimento d'integrazione professionale dell'AI è cresciuto del 4 per cento rispetto all'anno precedente. Su un totale di 39 800 persone, la stragrande maggioranza, ossia 26 900 assicurati, ha beneficiato di provvedimenti professionali (in particolare, prime formazioni professionali e riformazioni professionali), 10 800 persone hanno beneficiato di provvedimenti d'intervento tempestivo e 5600 di provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale.

Beneficiari di provvedimenti d'integrazione professionale

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Provvedimenti d'integrazione professionale (totale)	18'200	22'100	25'300	27'600	30'300	33'700	36'600	38'300	39'800
Provvedimenti d'intervento tempestivo	1'200	3'600	5'100	5'900	7'600	8'900	10'200	10'800	10'800
Provvedimenti di reinserimento	500	1'500	2'000	2'400	3'100	4'100	4'700	5'000	5'600
Provvedimenti professionali	16'700	17'800	19'300	20'700	21'600	23'200	24'800	25'700	26'900

Fonte: registro delle fatture rimborsate. Tutti i valori sono arrotondati. Dato che nello stesso anno un assicurato può partecipare a più di un provvedimento (p. es. provvedimento di reinserimento e provvedimento professionale), il numero di beneficiari di provvedimenti d'integrazione professionale è inferiore alla somma delle persone sottoposte ai tre singoli provvedimenti.

Il crescente numero di persone che hanno partecipato a provvedimenti d'integrazione professionale è una conseguenza diretta del fatto che negli ultimi dieci anni l'AI ha puntato in modo mirato al rafforzamento dell'integrazione.

Per «orientamento all'integrazione» nell'AI s'intende che l'assicurato riceve consulenza e accompagnamento in funzione del suo stato di salute e delle sue risorse professionali e sociali

e che l'accresciuto ventaglio di misure di sostegno viene impiegato in modo adeguato alle esigenze del caso per creare o migliorare le opportunità d'integrazione professionale conformemente al principio «priorità dell'integrazione sulla rendita».

Investendo maggiormente nell'attività d'integrazione, l'AI intende garantire, da un lato, la permanenza degli assicurati nel processo lavorativo e, dall'altro, migliori opportunità occupazionali per le persone escluse dal mercato del lavoro. Di regola il processo d'integrazione ha uno svolgimento non lineare. Esso varia a seconda del tipo e dell'intensità del danno alla salute e dipende dalle situazione individuale di ogni assicurato. Questi fattori devono essere considerati, sebbene spesso non siano influenzabili dall'AI. A seconda del caso dunque l'AI deve coinvolgere altri partner o limitare il proprio intervento in base alle condizioni quadro legali.

Monitoraggio
dell'integrazione
professionale

Obiettivo del Monitoraggio dell'integrazione professionale

L'assicurazione invalidità ha il mandato legale di *ripristinare* o *migliorare* il più rapidamente e durevolmente possibile la *capacità al guadagno* delle persone che a causa di problemi di salute sono divenute incapaci al lavoro o rischiano l'esclusione dal mondo del lavoro. A tal fine, l'AI può sostenere gli assicurati con provvedimenti d'intervento tempestivo e provvedimenti d'integrazione adeguati alla situazione individuale.

La Conferenza degli uffici AI (CUAI) rileva e pubblica annualmente il numero di persone che sono riuscite a mantenere il loro posto o a trovarne uno nuovo grazie al sostegno dei datori di lavoro e degli uffici AI cantonali. Questi dati rappresentano un'istantanea del momento in cui l'AI ha chiuso il dossier d'integrazione. Le persone in questione sono considerate *idonee all'integrazione e al collocamento* ai sensi dell'assicurazione invalidità nella misura della loro capacità al guadagno. I dati della CUAI non dicono però nulla sulle reali possibilità di queste persone di esercitare un'attività lucrativa nel lungo periodo.

Essi permettono all'AI di sapere solo in misura limitata se dopo la chiusura del loro "caso" gli assicurati integrati nel mercato del lavoro rimangono effettivamente tali a medio termine. Per migliorare la situazione, l'UFAS ha allestito il Monitoraggio dell'integrazione professionale. La situazione occupazionale e l'ammontare del reddito degli assicurati integrati permettono di trarre conclusioni sullo stato della loro integrazione professionale nel periodo successivo alla conclusione dei provvedimenti dell'AI (fino a un massimo di quattro anni). Il monitoraggio permette anche di stabilire la quota degli assicurati che nel corso di questo periodo hanno ricevuto una rendita AI, indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione o prestazioni dell'aiuto sociale.

Base di dati

Il monitoraggio si basa sui dati dei singoli assicurati tratti dai registri centrali dell'AI, collegati con quelli dei conti individuali dell'AVS e poi analizzati in forma anonimizzata. I conti individuali, vale a dire i conti degli assicurati nel 1° pilastro in cui vengono contabilizzati i redditi soggetti all'obbligo contributivo, permettono di risalire ai redditi delle singole persone. Procedendo ad analisi statistiche è così possibile stabilire se gli assicurati abbiano svolto un'attività lucrativa o siano stati disoccupati in un determinato anno, quale reddito abbiano percepito e se abbiano beneficiato di una rendita (intera o meno).

Il monitoraggio, messo a punto durante gli ultimi due anni, fornisce sì alcune indicazioni sull'efficacia dei provvedimenti d'integrazione professionale, ma anche i suoi risultati non permettono di valutare né ampiamente né definitivamente in che misura i provvedimenti d'integrazione abbiano contribuito all'integrazione professionale degli assicurati e neppure quanto sia duraturo il loro effetto. I dati del monitoraggio non consentono infatti di dimostrare scientificamente un nesso di causalità diretta tra i provvedimenti d'integrazione professionale e il successo dell'integrazione e non forniscono nemmeno indicazioni sui fattori esterni, altrettanto importanti in questo contesto.


Qui di seguito sono presentati alcuni risultati delle analisi attualmente possibili grazie al monitoraggio.

Situazione dell'attività lucrativa e della rendita un anno dopo la conclusione dei provvedimenti

Il grafico 1 mostra il numero di persone che hanno concluso un provvedimento d'intervento tempestivo o il loro ultimo provvedimento (in caso di concessione di più provvedimenti) d'integrazione dell'AI nel corso del 2014. Per agevolare l'analisi, i vari percorsi d'integrazione (con un solo provvedimento oppure più provvedimenti consecutivi) sono stati suddivisi in cinque gruppi. Questi si distinguono a seconda che sia stato svolto un provvedimento professionale o meno e, in caso affermativo, in funzione del provvedimento, in caso contrario la distinzione è fatta in funzione dell'esecuzione di soli provvedimenti d'intervento tempestivo oppure di provvedimenti di reinserimento (con o senza provvedimenti d'intervento tempestivo). Per l'attribuzione a uno dei gruppi è stato preso in considerazione il provvedimento più significativo ai fini dell'integrazione. Sono dunque stati definiti i cinque gruppi di percorsi d'integrazione seguenti:


1. **IT**: solo provvedimenti d'intervento tempestivo
2. **PR** (con/senza IT): provvedimenti di reinserimento (con o senza provvedimenti d'intervento tempestivo)
3. **Pfp**: prima formazione professionale, con o senza altri provvedimenti
4. **Rp**: riformazione professionale, con o senza altri provvedimenti (PFP esclusa)
5. **Altro**: altri provvedimenti professionali, con o senza IT e PR

Grafico 1: Ripartizione dei provvedimenti accordati



Il grafico 2 mostra la situazione dell'attività lucrativa e della rendita delle persone dei vari gruppi nel 2015, vale a dire un anno dopo la conclusione del provvedimento dell'AI nel 2014.¹ I dati disponibili non permettono di distinguere tra i redditi conseguiti nel mercato del lavoro primario e quelli realizzati nel mercato del lavoro secondario (protetto).

¹ Le percentuali sono arrotondate, ragion per cui la loro somma può scostarsi leggermente dal 100 per cento.



Tra le persone che nel loro percorso d'integrazione hanno beneficiato esclusivamente di provvedimenti **d'intervento tempestivo**, nell'anno successivo alla conclusione del provvedimento il 66 per cento esercitava un'attività lucrativa senza percepire alcuna rendita (il 39 % con un reddito superiore a 3000 fr., il 15 % con un reddito compreso tra 1000 e 3000 fr. e il 12 % con un reddito inferiore a 1000 fr.). La concessione di una rendita è stata necessaria solo per l' 8 per cento degli assicurati (il 4 per cento realizzava un reddito in aggiunta alla rendita, intera o meno).

I **provvedimenti di reinserimento** hanno lo scopo di migliorare la resistenza psicofisica e il rendimento di persone non ancora idonee all'integrazione e si prestano solo indirettamente al raggiungimento o al ripristino della capacità al guadagno. Il gruppo delle persone che hanno partecipato a un provvedimento di reinserimento (eventualmente preceduto da un intervento tempestivo) senza successivo provvedimento professionale presenta pertanto un percorso d'integrazione atipico. Di conseguenza non sorprende che solo il 25 per cento delle persone di questo gruppo – ossia una percentuale ben inferiore a quella degli altri gruppi – abbia esercitato un'attività lucrativa senza beneficiare di una rendita nel corso dell'anno successivo alla conclusione del provvedimento. Il 42 per cento presentava un danno alla salute invalidante conferente il diritto a una rendita d'invalidità (il 14 % conseguiva al contempo un reddito da attività lucrativa).

Nell'anno successivo alla conclusione di una **prima formazione professionale** il 47 per cento dei beneficiari esercitava un'attività lucrativa senza rendita (il 16 % con un reddito mensile superiore a 3000 franchi). Poiché una parte considerevole dei giovani adulti di questo gruppo soffre di un danno alla salute da medio a grave (spesso sin dalla nascita) la quota dei beneficiari di rendita (35%) è risultata più elevata che in altri gruppi. Ciononostante, tre quarti di questi beneficiari di rendita (pari al 25 % del gruppo) svolgevano un'attività lucrativa e conseguivano un reddito.


Nel gruppo delle persone che hanno partecipato a una **riformazione professionale**, la capacità al guadagno ha potuto essere pienamente ripristinata (senza rendita AI) nell'81 per cento dei casi. Quasi tre quarti di queste persone (il 58 per cento) sono riuscite a reinserirsi professionalmente e esercitavano un'attività lucrativa nel corso dell'anno successivo alla conclusione del provvedimento. La maggior parte di queste ultime (pari al 35 % del gruppo) conseguiva un reddito mensile superiore a 3000 franchi. Per il 19 per cento degli assicurati di questo gruppo il danno alla salute che ha richiesto una riforma professionale dell'AI è risultato invalidante e ha quindi determinato il diritto a una rendita. Pur percependo una (frazione di) rendita, poco più della metà di queste persone (pari al 10 % del gruppo) ha comunque potuto continuare a realizzare un reddito da attività lucrativa.

Se si considerano **tutti i gruppi**, nel 78 per cento dei casi dopo la conclusione dei provvedimenti è stato possibile mantenere la capacità al guadagno, ossia gli assicurati non presentavano in seguito un'invalidità conferente il diritto a una rendita. Oltre due terzi di queste persone sono riusciti a sfruttare il loro potenziale e a conseguire (nuovamente) un reddito nell'anno successivo alla conclusione del provvedimento d'integrazione (il 29 % un reddito superiore a 3000 franchi e il 25 % inferiore a questo importo). Negli altri casi (24 %) la decisione di rendita non era ancora stata emanata oppure le persone in questione erano senza lavoro. Nel 22 per cento dei casi, dopo la conclusione del provvedimento d'integrazione non è stato possibile evitare una perdita di guadagno dovuta all'invalidità, il che ha determinato la concessione di una rendita intera o di una frazione di rendita dell'AI (il 12 % conseguiva al contempo un reddito da attività lucrativa).

Qui di seguito è descritta l'evoluzione a medio termine della situazione occupazionale delle persone che hanno concluso un provvedimento d'integrazione dell'AI (inclusi i provvedimenti d'intervento tempestivo), tenendo conto anche della dipendenza dall'aiuto sociale e delle prestazioni di sostegno dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Situazione dell'attività lucrativa e della rendita da uno a quattro anni dopo la conclusione dei provvedimenti

Per l'analisi dell'evoluzione a medio termine è stato scelto un periodo di osservazione di quattro anni per la coorte di riferimento. Questa coorte comprende tutte le persone che nel 2011 hanno concluso il loro (finora) ultimo provvedimento d'integrazione o d'intervento tempestivo. Il grafico 3 illustra la situazione dell'attività lucrativa e della rendita, la riscossione di indennità di disoccupazione e di prestazioni dell'aiuto sociale nonché le uscite dal sistema AI per le cause «passaggio all'AVS», «decesso» e «causa sconosciuta».



* Poiché le variabili esaminate non si escludono a vicenda (p. es. attività lucrativa e riscossione di una rendita), la somma delle quote supera il 100 per cento.

** Dato cumulato: decessi nel 1° anno, decessi nel 1° e nel 2° anno ecc.

La quota delle persone che dopo la conclusione dei provvedimenti svolgevano un'**attività lucrativa** ha registrato una leggera diminuzione nel corso dei quattro anni in esame. Come nel caso della riscossione delle rendite, delle indennità giornaliere e delle prestazioni dell'aiuto sociale, questa evoluzione è parzialmente riconducibile a fluttuazioni naturali (passaggi all'AVS, decessi), ma anche al fatto che, per vari motivi, non tutte le integrazioni riuscite nel mercato del lavoro sono durature a medio termine. L'UFAS ritiene che la maggior parte dei lavoratori rappresentati nel grafico abbia esercitato ininterrottamente un'attività lucrativa e che i casi di persone che hanno riscosso temporaneamente indennità di disoccupazione o prestazioni dell'aiuto sociale non rappresentino la regola.

L'evoluzione della quota di **beneficiari di rendita AI** non sorprende: essa aumenta leggermente nel corso del periodo di osservazione e raggiunge il 35 per cento quattro anni dopo la conclusione dei provvedimenti. Questa evoluzione dipende in parte dal fatto che nei casi complessi, dopo la conclusione dei provvedimenti d'integrazione l'AI necessita di un certo tempo prima di poter prendere una decisione in materia di rendita.

La quota dei beneficiari di **indennità di disoccupazione** diminuisce nettamente nel 1° e nel 2° anno dopo la conclusione dei provvedimenti, il che si spiega, da un lato, con la ripresa dell'attività lucrativa e, dall'altro, con la durata limitata e il conseguente esaurimento del diritto alle indennità di disoccupazione. Le persone che hanno esaurito questo diritto, possono beneficiare di prestazioni dell'aiuto sociale, se a causa della loro situazione finanziaria adempiono le condizioni previste a tal fine.

Anche la **parte dell'aiuto sociale** diminuisce col tempo. Per quanto concerne il versamento delle rendite, l'aiuto sociale ha l'obbligo di anticipare le prestazioni, ossia deve anticipare le rendite AI a una parte dei futuri beneficiari di rendita. È inoltre possibile che una parte delle persone in questione riesca in seguito a riprendere l'attività lucrativa. Un'accusa mossa regolarmente all'AI è che sempre più persone scivolino nella dipendenza dall'aiuto sociale a causa della sua prassi più restrittiva. La diminuzione della dipendenza dall'aiuto sociale, palesemente, non conferma questa ipotesi.

Come già detto, i risultati del monitoraggio non permettono di valutare né ampiamente né definitivamente in che misura i provvedimenti d'integrazione abbiano contribuito all'integrazione professionale degli assicurati e neppure quanto sia duraturo il loro effetto. Le quote degli assicurati che conseguono un reddito da attività lucrativa (grafico 2) e la diminuzione solo leggera, su livelli elevati, del tasso di attività lucrativa dopo l'integrazione (grafico 3), sembrano tuttavia indicare che i provvedimenti d'integrazione dell'AI sono efficaci.

Sebbene l'AI non abbia l'incarico legale di provvedere al collocamento degli assicurati nel mercato del lavoro, essa fa tutto il possibile, nei limiti del suo mandato e delle sue competenze, per garantire la riuscita dell'integrazione professionale. A tal fine intensifica anche in modo mirato la collaborazione con altri organi. Il monitoraggio dell'integrazione professionale permette all'AI di acquisire nuove conoscenze sulla situazione degli assicurati dopo la conclusione dei provvedimenti d'integrazione e in particolare sulla loro integrazione nel mercato del lavoro e sulla loro situazione occupazionale. Presso l'UFAS queste conoscenze vengono costantemente utilizzate per l'ulteriore sviluppo e l'ottimizzazione dei provvedimenti d'integrazione professionale esistenti.

I provvedimenti d'integrazione professionale dell'AI in breve

a) Rilevamento tempestivo

Lo scopo del rilevamento tempestivo è di riconoscere il prima possibile i problemi di salute in modo da evitare un'incapacità al lavoro di lunga durata e l'eventuale perdita del posto di lavoro. Le persone interessate possono inviare spontaneamente una comunicazione di rilevamento tempestivo all'ufficio AI del loro Cantone di domicilio. Anche i familiari, il datore di lavoro, i medici curanti, le assicurazioni (assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, assicurazione contro gli infortuni, cassa pensioni, assicurazione militare, assicurazione contro la disoccupazione, assicurazione malattie) o l'aiuto sociale possono effettuare una comunicazione in tal senso. In occasione di un colloquio con la persona interessata, l'ufficio AI accerta se sia opportuno procedere a una richiesta di prestazioni AI o se il caso sia di competenza di un altro organo.

b) Provvedimenti d'intervento tempestivo

La fase d'intervento tempestivo – che prevede parallelamente l'accertamento del diritto alle prestazioni e lo svolgimento di provvedimenti a bassa soglia – consente di adottare misure in modo rapido e senza formalità burocratiche. Lo scopo è far sì che una persona possa mantenere il suo posto di lavoro o trovarne uno nuovo all'interno della stessa azienda o di un'altra. In tal modo, la persona resta nel processo lavorativo e conserva la sua struttura della giornata. L'intervento tempestivo prevede principalmente le seguenti possibilità: adeguamento

del posto di lavoro, corsi di formazione, collocamento, orientamento professionale, riabilitazione socioprofessionale e provvedimenti d'occupazione.

c) Provvedimenti di reinserimento

I provvedimenti di reinserimento hanno lo scopo di preparare gli assicurati con problemi psichici o fisici all'integrazione professionale. Vi sono due tipi di provvedimenti di reinserimento: 1. i provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale, volti all'adattamento al processo lavorativo, allo stimolo della motivazione a lavorare, alla stabilizzazione della personalità e all'esercizio della socializzazione di base; 2. i provvedimenti d'occupazione transitoria, miranti ad aumentare la capacità lavorativa residua o almeno a mantenerla.

d) Provvedimenti professionali

Orientamento professionale

Gli esperti degli uffici AI offrono orientamento professionale specializzato agli assicurati che a causa di un'invalidità sono limitati per ragioni di salute nella scelta del lavoro e nell'esercizio dell'attività svolta fino a quel momento.

Prima formazione professionale

Se un giovane con problemi di salute non dispone ancora di una formazione professionale, l'AI si assume le spese aggiuntive che questi deve sostenere a causa della sua invalidità per una prima formazione professionale. Sono considerati tali una formazione professionale di base secondo la legge sulla formazione professionale o una formazione pratica di livello inferiore, la frequentazione di una scuola di maturità, di una scuola specializzata o di una scuola universitaria e la preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto.

Riformazione professionale

L'AI si assume i costi per i provvedimenti di riformazione professionale se, a causa dell'invalidità, l'assicurato non è più in grado di esercitare l'attività svolta fino a quel momento o lo è soltanto con grande difficoltà e subisce pertanto una perdita di guadagno notevole. Una volta conclusa la riformazione professionale, idealmente l'assicurato può conseguire un reddito simile a quello precedente.

Collocamento

Per accompagnare gli assicurati nella ricerca di un lavoro possono essere adottate le misure seguenti: sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro, provvedimenti volti a mantenere il posto di lavoro, consulenza ai datori di lavoro, lavoro a titolo di prova, assegno per il periodo d'introduzione.

Reintegrazione dei beneficiari di rendite

I beneficiari di una rendita AI hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione, se in tal modo la capacità al guadagno può presumibilmente essere migliorata. Successivamente, queste persone possono usufruire dell'accompagnamento di uno specialista dell'ufficio AI per un periodo di tre anni al massimo.

Indennità giornaliera

Di norma, le indennità giornaliera versate dall'AI sono una prestazione che accompagna i provvedimenti d'integrazione. Esse compensano una perdita di guadagno subita a causa della partecipazione a un provvedimento d'integrazione e assicurano il sostentamento degli assicurati e dei loro familiari nel corso dell'integrazione.

Versioni del documento in altre lingue:

Version française : « Réadaptation professionnelle : évolution et efficacité »

Deutsche Version: «Berufliche Eingliederung: Entwicklung und Wirkung»

Contatto

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Comunicazione

+41 58 462 77 11

kommunikation@bsv.admin.ch